

Camera Penale di Livorno

“Alberto Uccelli”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Caro Presidente,

volentieri aderisco all'invito rivolto a tutte le Camere Penali a fornire un contributo al progetto della Commissione di studio San Giorgio.

Mi limiterò ad un elenco sintetico dei punti che riterrei più importanti, restando a disposizione qualora fosse ritenuto opportuno approfondire alcuni aspetti o avere chiarimenti.

I)

Nella fase delle indagini preliminari, prevedere l'intervento del GIP solo in caso di disaccordo tra PM e difesa.

Se, per esempio, c'è accordo sulla revoca o sostituzione di una misura cautelare, si evita di adire il GIP. In questa fase è il PM che ha maggiormente il controllo dello stato delle indagini e dei suoi sviluppi; pertanto, è la figura che meglio può valutare il mutamento del quadro indiziario e, soprattutto, l'attualità e la gravità delle esigenze.

In tal modo si alleggerisce il carico del GIP.

*

Termini (a pena di decadenza della misura) per il deposito di tutte le decisioni sulle impugnazioni cautelari.

*

Prevedere che le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti siano sempre videoregistrate (o, almeno, fonoregistrate) a pena di inutilizzabilità (patologica). Solo imponendo un obbligo e sanzionandone la violazione, potrà farsi ragionevole affidamento sul materiale investigativo a disposizione e, dunque, valutare la scelta di riti alternativi con maggior cognizione di causa; prevedibile, di conseguenza, un impatto deflattivo sul rito ordinario.

II)

Uniformare i riti ed eliminare l'udienza preliminare e predibattimentale.

L'istituto dell'udienza preliminare sarà sempre, per sua natura, suscettibile di diverse interpretazioni applicative, per quanto ricercata e perfezionata possa essere la regola di giudizio. Accade, quindi, che si producano effetti diversi a seconda del GUP la cui funzione di filtro viene spesso vanificata.

Preferibile, quindi allungare i tempi del 415 bis a 6 mesi per avere tutto il tempo per fare analisi e prognosi; dopo di che si dovrà essere in grado di scegliere tra rito ordinario o riti alternativi.

Abolire il giudizio immediato ed il c.d. immediato cautelare

Camera Penale di Livorno

“Alberto Uccelli”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

III)

Potenziamento dei riti alternativi.

Patteggiamento senza limiti di pena; l'accordo delle parti sulla pena non deve prevedere alcun sindacato da parte del Giudice, il quale potrà intervenire solo per 129 cpp o per dissenso sulla qualificazione giuridica.

Tradurre in norma positiva la possibilità di fare scelte processuali diverse per ogni singolo reato contestato all'interno di uno stesso procedimento (per es., posso patteggiare un reato, scegliere l'abbreviato per un altro e l'ordinario per un altro ancora).

Eliminare la previsione di cui all'art. 438 comma 1 bis e 6 bis c.p.p.

IV)

Nell'art. 124 c.p.p. introdurre un meccanismo di attivazione automatica di procedimento disciplinare.

V)

Abolizione della inammissibilità per manifesta infondatezza; il fenomeno dell'inammissibilità utilizzata non più come sanzione processuale bensì come strumento di riduzione del carico di lavoro dei giudici di Cassazione è ben conosciuto e, di fatto, costituisce pressoché una certezza se, nelle more della fissazione dell'udienza, il reato si è nel frattempo prescritto.

VI)

Divieto di appello per il PM avverso sentenza di assoluzione (vecchio tema).

Camera Penale di Livorno

“Alberto Uccelli”



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

VII)

Per la fase della discussione, ispirarsi al rito avanti la Corte Costituzionale ed alla previsione contenuta nelle Norme Integrative approvate con delibera della Corte Costituzionale il 22/7/2021 così come integrate dalle delibere del Presidente della Corte Costituzionale del 24/5/2022 e 30/5/2022 (v. allegati).

VIII)

Da ultimo, trasparenza della Camera di Consiglio con obbligo di redigere un verbale contenente, ove vi sia, il dissenso espresso da parte di uno o più dei membri dell'organo giudicante. (Calamandrei scrisse che *“la segretezza della Camera di Consiglio è la consacrazione del conformismo: il giudice può pensare con la propria testa in segreto, purchè di fuori non lo sappia nessuno”*).

Questa trasparenza “imposta” potrebbe costituire un primo passo sia per la valorizzazione dell'etica dell'agire del magistrato, sia rispetto all'obiettivo dell'introduzione nell'ordinamento di una forma di reale, equilibrata, ma effettiva responsabilità civile diretta dei magistrati.

Allegati:

- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale (approvate con delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021 e successive modificazioni);
- delibera Corte Cost. 24/5/2022 - decreto Presidente Corte Cost. del 30/5/2022

*

Buon lavoro a Tutti

Livorno, 23 gennaio 2025

Vinicio Vannucci